

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA POLIZZA COLLETTIVA n. 5261/02 ALTER EGO LEASING (ed. giugno 2009)

Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire una illustrazione sintetica delle caratteristiche della copertura assicurativa prestata dalla Polizza Collettiva n. 5261/02 stipulata da Volkswagen Bank GmbH. nell'interesse dei propri clienti e offerte in abbinamento ai contratti di locazione finanziaria. Il presente documento non costituisce nota informativa né condizioni di contratto. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nei documenti contrattuali.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dalla Polizza Collettiva n. **5261/02** è prestata da Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989.

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alla Polizza Collettiva n. 5261/02, il cliente di Volkswagen Bank GmbH. cui viene concesso un contratto di locazione finanziaria viene assicurato contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso nel caso di suo Decesso o Invalidità Totale e Permanente La Polizza garantisce in tutto o in parte il rimborso del debito residuo a Volkswagen Bank GmbH.

Attenzione: la Polizza esclude la copertura in alcuni specifici casi oltre a specifiche ipotesi di franchigia, carenza di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale.

Le prestazioni assicurative offerte dalla Polizza sono illustrate qui di seguito.

POLIZZA COLLETTIVA n. 5261/02

Copertura assicurativa per Decesso, a seguito di Infortunio.

Rischio assicurato: Decesso dell'assicurato a seguito di Infortunio, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione Assicurativa: l'assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi l'anticipo, il riscatto

finale ed eventuali importi di canoni insoluti.

Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente, a seguito di Infortunio.

Rischio assicurato l'Invalidità Totale e Permanente dell'assicurato a seguito di Infortunio, di grado non inferiore al 66%, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione Assicurativa: L'assicuratore liquida nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro, esclusi l'anticipo, il riscatto finale ed eventuali importi di canoni insoluti.

PREMIO

Il premio è unico, anticipato e dipende dall'importo finanziato (al netto dell'anticipo versato) indicato sul contratto di locazione finanziaria.

DECORRENZA E DURATA

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di liquidazione dell'importo finanziato, in relazione al contratto di locazione finanziaria.

- La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di locazione finanziaria e comunque non oltre 60 mesi dalla data di Decorrenza;
- alla fine del mese di compimento del 70° anno di età da parte dell'Assicurato;
- in caso di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria laddove l'Aderente abbia optato per l'estinzione delle garanzie;
- in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria a terzi;
- in caso di sinistro liquidato in relazione alle garanzie Decesso ed Invalidità Totale e Permanente;
- in caso di insolvenza degli obblighi derivanti dal contratto di locazione finanziaria.

In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.

All'Assicurato sarà restituita la parte di premio pagato relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato solo quando abbia optato per l'estinzione delle garanzie determinandone la cessazione.